N. R.G. 8178/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8178/2015** promossa da:

rte_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. () , elettivamente domiciliato in il difensore avv.

(C.F. *.F*), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. () , elettivamente domiciliato in il difensore avv.

2 (C.F. *_5* , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (*C*) , elettivamente domiciliato in il difensore avv.

Parte_3 (C.F. *C.F._6*), in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minorenne *ona_1* , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. () , elettivamente domiciliato in il difensore avv.

Parte_4 (C.F. *C.F._7*), quale genitore esercente la potestà sul minorenne *ona_1* , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. () , elettivamente domiciliato in il difensore avv.

ATTORE/I

contro

arte_1 (C.F. *P.I*), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in il difensore avv.

CONVENUTO/I

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-585

CONCLUSIONI

Le parti hanno così concluso:

parte attrice: come da foglio già depositato in via telematica il 12-7-2017;

parte convenuta: come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.;

i difensori dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si conferma la superfluità di ulteriore approfondimento istruttorio.

In particolare le circostanze di cui ai capitoli da 9 a 12 della memoria n. 2 di parte attrice sono tardive, in quanto non allegate in atto di citazione, ovvero generiche e valutative, pertanto detti capitoli risultano inammissibili.

Occorre innanzitutto premettere che nel caso in esame, dal momento che gli attori agiscono iure proprio, non quali eredi del de cuius, e dal momento che fra loro e l' *Controparte_2* non è mai intercorso alcun rapporto contrattuale, quest'ultima è chiamata a rispondere, eventualmente, a titolo extracontrattuale, in applicazione dell'art. 2043 c.c.

Pertanto gli attori devono allegare e provare la sussistenza di una condotta dolosa o colposa, il fatto dannoso e il nesso di causa tra la condotta in questione e il danno di cui chiedono il risarcimento.

Si ritiene che tale onere probatorio sia stato assolto.

Dalla c.t.u. medico-legale, il cui contenuto va integralmente condiviso e si dà qui per trascritto, essendo basato su un'accurata disamina di tutti gli elementi a disposizione e su argomentazioni immuni da vizi logici, convincente anche alla luce delle controdeduzioni svolte con riferimento alle osservazioni del c.t. di parte convenuta, è emero, infatti, che il decesso della *Parte_5* è stato causato da infezione da Stafilococcus Aureus, contratta, con alta probabilità, durante la degenza ospedaliera.

Si riportano i passaggi più significativi della relazione del c.t.u.:

Infine occorre entrare nel merito dell'infezione che venne ad essere rilevata in capo alla sig.ra *Parte_5* *durante la degenza presso l'Ospedale di* [redacted] *ove nel sangue fu isolato la Stafilococco Aureus metacillino sensibile. Considerata la storia clinica della sig.ra* *Parte_5* *e con riferimento alla relazione dell'ausiliario infettivologo, è da ritenersi più che probabile che l'infezione sia da porre in relazione con l'intervento chirurgico. Tuttavia, sotto un profilo tecnico medico-legale non è possibile a posteriori definire il meccanismo specifico attraverso cui l'infezione è stata contratta. Da un lato, il trasferimento degli agenti microbici può avvenire durante le procedure chirurgiche; in altra ipotesi si può avere il passaggio attraverso la ferita chirurgica, nel caso specifico della sig.ra* *Parte_5* *facilitato dal sanguinamento delle stessa. L'infezione da Stafilococcus Aureus si è resa responsabile di un fallimento multi organo e quindi del decesso della sig.ra* *Parte_5* *Infine occorre entrare nel*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-585

merito dell'infezione che venne ad essere rilevata in capo alla sig.ra Parte_5 *durante la degenza presso l'Ospedale di* [redacted] *ove nel sangue fu isolato la Stafilococco Aureus metacillino sensibile.*

...

Con riferimento alla definizione dell'OMS, vengono considerate nosocomiali infezioni che non sono presenti al momento del ricovero, ma che si sviluppano durante la degenza ospedaliera. Nel caso della sig.ra Parte_5 *l'isolamento della* Parte_6 *dall'emocoltura effettuata a tre giorni di distanza dalla dimissione dall'* Org_1 *di Bologna permette di ricondurre tale infezione all'assistenza sanitaria. Considerate le ragioni che portarono al ricovero della sig.ra* Parte_5 *presso l'* Org_1 *di Bologna ed il tipo di cure alla stessa prestate, è da ritenersi che la diffusione ematica dello Stafilococco Aureo rientri più che probabilmente nell'ambito delle infezioni postoperatorie.*

...

Questo premesso, data la storia clinica della sig.ra Parte_5 *è da ritenersi che la stessa abbia contratto una infezione sostenuta da Staphylococcus aureus oxacillino-sensibile da correlare all'atto chirurgico. Ciò in ragione del: "tipo di microrganismo isolato all'emocoltura (Staphylococcus aureus, come si è detto il germe in causa nella maggior parte delle complicanze infettive dopo interventi di questo tipo), l'intervallo temporale di circa due settimane tra l'intervento 11.10.2013) e la positività della prima –e unica –coltura effettuata (28.10.2013), oltreché la mancanza di qualsiasi altro segno e sintomo indicativo di un'infezione stafilococcica in altra sede.*

Non è invece possibile stabilire quale sia stata la modalità specifica con cui ha preso avvio l'infezione.

Come detto, si ribadisce, in considerazione della vicenda clinica, del tipo di batterio isolato, dell'epoca in cui tale batterio venne ad essere isolato è da ritenersi più che probabile che la contaminazione del germe sia da correlare all'intervento chirurgico; è tuttavia possibile che quest'ultima si sia avuta nei giorni seguenti, durante le medicazioni della ferita chirurgica. Infatti, la degenza clinica della sig.ra Parte_5 *presso l'* Org_1 *di Bologna si connotava per il sanguinamento del sito chirurgico con perdite ematiche dalla ferita descritte sino al 18.10.2013 (settima giornata postoperatoria). Occorre poi segnarle come alla dimissione in diario infermieristico la ferita chirurgica si stata descritta come non ben marginata ed arrossata in sede prossimale; è evidente come la possibilità di propagazione dei germi attraverso la ferita chirurgica si riduca con l'avanzare dei fenomeni riparativi, e quindi il persistere di una non completa chiusura della ferita possa favorire il passaggio dei patogeni.*

Tuttavia, non essendo stato effettuato alcun prelievo per indagini microbiologiche in sede di ferita chirurgica, che non stava avendo evoluzione regolare, non è possibile stabilire con certezza a posteriori se la suddetta prospettata contaminazione vi sia stata.

...

Il fatto che all'atto del ricovero presso l'Ospedale di [redacted] *la radiografia del torace abbia mostrato, al polmone sinistro una zona sfumata ricondotta dal radiologo "in prima ipotesi per fenomeni flogistici" non consente di affermare che l'origine dell'infezione sia polmonare. Oltre a non essere stata confermata, la suddetta ipotesi risulta meno probabile in quanto non vi era stata alcuna sintomatologia propria di impegno delle vie aeree (al ricovero presso l'Ospedale di* [redacted] *segnalato ""...stamattina al risveglio febbre elevata, non sintomi respiratori né gastroenterologici"); inoltre è ben possibile che il germe, raggiunto il torrente circolatorio dal sito chirurgico, vada a collocarsi in altri organi, come ad esempio il polmone.* (controdeduzione all'osservazione del c.t.p. convenuto, secondo cui l'infezione avrebbe avuto origine polmonare)

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-585

…

Si deve qui richiamare come la causa del decesso della sig.ra Parte_5 sia da ricondurre ad una insufficienza multi organo conseguenza all'infezione da Stafiloccous Aureuso metacillino sensibile, isolato nell'emocoltura effettuata presso [redacted] di [redacted] Si ritiene qui in aggiunta di richiamare quanto sopra, in relazione al fatto che i medici dell' Org_1 di Bologna effettuarono correttamente la profilassi antibiotica pre-operatoria, con ciò mantenendosi aderenti alle indicazioni fornite nelle linee guida in materia. Resta ad ogni modo impossibile a posteriori verificare se l'infezione da Stafiloccus Aureus è stata causata da mancata asepsi da parte dei chirurghi operatori o del personale che ebbe a medicare la ferita nei giorni seguenti all'intervento.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che gli attori abbiano fornito la prova della sussistenza del fatto dannoso (morte della congiunta e conseguente perdita del rapporto parentale che avevano con lei) nonché della condotta colposa tenuta dal personale della struttura sanitaria convenuta, in particolare dell' Org_1 (per un caso simile si veda Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa Larosa, r.g.n. 12420/2011, sentenza depositata il 7-9-2017).

È vero che tale condotta non è stata specificamente individuata, nel senso che il c.t.u. ha affermato che il contagio può essere avvenuto "*durante l'intervento (per contaminazione dell'aria dell'ambiente dove è stato eseguito l'intervento, o dello strumentario chirurgico, o inoculazione diretta della ferita [provocata dall'operatore] con membri della flora batterica del paziente durante le manipolazioni operatorie; contaminazione per via aerea da cute e/o mucose del team operatorio)"* oppure *"dopo l'intervento, in occasione delle medicazioni (nelle ferite operatorie in cui vengono inseriti drenaggi, o che, per la medicazione, richiedono manipolazioni piuttosto complesse)"* (cfr. relazione dell'ausiliario specialista); è vero, però, che tutte le ipotesi alternative prospettate sono causalmente determinate da condotte colpose, quali: il non accurato lavaggio delle mani degli operatori, nel corso dell'intervento e nel corso delle medicazioni; la non accurata sterilizzazione dello strumentario, del campo operatorio e degli ambienti; la non sufficiente aerazione degli ambienti stessi.

Le conclusioni del c.t.u., in altre parole, non lasciano alcuno spazio a ipotesi di contagio accidentale, non causalmente derivato da condotte colpose del personale sanitario.

Quanto al nesso di causa tra la condotta colposa e il danno, lo stesso risulta accertato dalla c.t.u., che si pronuncia in termini di certezza sull'origine nosocomiale dell'infezione.

Passando alla liquidazione del danno, trattasi di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, per la cui liquidazione il Tribunale di Bologna fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano; in particolare, quanto alla liquidazione del danno subito dai nipoti della vittima, si segnala che, a seguito delle recenti Cass. 21230/16 e 29331/17, la sussistenza del danno non patrimoniale patito dal

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-585

nipote per l'uccisione del nonno può in linea generale essere ritenuta dimostrata dal giudice sulla base della sola dimostrazione del vincolo di parentela, anche in assenza di convivenza con la vittima; spetta, quindi, al debitore, dimostrare che nonno e nipote non si frequentavano o non si amavano o non si parlavano, e via dicendo.

Nel caso di specie gli attori e la defunta non erano conviventi e non sono state tempestivamente allegate e dimostrate circostanze atte a descrivere il rapporto con la defunta nella sua effettività e concretezza.

Pertanto il danno va liquidato in somme coincidenti con i valori minimi tabellari, e cioè in euro 163.990,00 per ciascun figlio/a e in euro 23.740,00 per ciascun nipote.

In favore di *Parte_1* va altresì riconosciuto il danno patrimoniale consistente nelle spese di perizia medico-legale, documentato dalla fattura quietanzata sub 9; in favore di *Parte_1* *[...]* *Parte_7*, in parti uguali fra loro, va altresì riconosciuto il danno patrimoniale consistente nelle spese funerarie, documentato dalla fattura quietanzata sub 10.

Su tali importi spetta altresì il c.d. danno da ritardo, che si ottiene calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Quindi a *Parte_2* e a *Persona_1*, minorenne e rappresentato in giudizio da *Parte_3* e *Parte_4* quali esercenti la potestà genitoriale, spetta la somma di euro 24.520,62 per ciascuno, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

A *Parte_1* spetta la somma di euro 163.990,00 +6.100 + (2.650:3) = euro 170.973,33 oltre al danno da ritardo calcolato secondo i criteri di cui sopra, per un totale di euro 176.595,24 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

A *Parte_3* spetta la somma di euro 163.990 + (2.650:3) = euro 164.873,33 oltre al danno da ritardo calcolato secondo i criteri di cui sopra, per un totale di euro 170.294,66 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo e lo stesso per [redacted]

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della convenuta, che dovrà rifondere agli attori quanto versato al c.t.u. e al proprio c.t.p., purchè si tratti di somme documentate e quietanzate e, quanto al c.t.p., fino alla concorrenza dell'importo liquidato al c.t.u.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-585

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – accerta e dichiara la responsabilità della parte convenuta per il decesso di *Parte_8* e per i conseguenti danni subiti dagli attori;

2 - condanna la parte convenuta a versare agli attori a titolo risarcitorio le seguenti somme: a *Parte_2* *[...]* e a *Persona_1*, quest'ultimo minorenne e rappresentato in giudizio da *Parte_3* *[...]* e *Parte_4* quali esercenti la potestà genitoriale, la somma di euro 24.520,62 per ciascuno, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo; a *Parte_1* *[...]* la somma di euro 176.595,24 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo; a *Parte_3* e a [redacted] la somma di euro 170.294,66 ciascuno, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

3 – condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.795,58 per spese, € 27.804 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;

4 – pone in via definitiva a carico della convenuta le spese di c.t.u. e la condanna a rifondere agli attori quanto versato al c.t.u. e al proprio c.t.p. purchè si tratti di somme documentate e quietanzate e, quanto al c.t.p., fino alla concorrenza dell'importo liquidato al c.t.u.

Bologna, 22 dicembre 2017

Il Giudice
dott. Francesca Neri

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-585